

REGIONE LAZIO

DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO

Iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio.

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Tipologia degli interventi ammissibili

Art. 4 – Risorse finanziarie e contributi concedibili

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Art. 6 – Documentazione richiesta

Art. 7 – Motivi di esclusione

Art. 8 – Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

Art. 9 – Spese ammissibili

Art. 10 – Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi

Art. 11 - Informazione

Art. 12 – Controlli

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Con la L.R. 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, e in particolare l’art. 29 la Regione riconosce un particolare valore alla salvaguardia e valorizzazione della memoria storica.

Il Piano annuale degli interventi 2020 (DGR 28 aprile 2020, n. 211) destina specifiche risorse per dare continuità al programma di attività di valorizzazione della Storia e della Memoria già avviato nel 2019. L’obiettivo strategico è promuovere una conoscenza più informata e consapevole del percorso di formazione e sviluppo dell’Italia democratica e repubblicana attraverso la cultura del ricordo .

I temi da privilegiare riguardano anche quest’anno in particolare gli eventi legati alla seconda guerra mondiale; alla Resistenza, alla nascita e l’evoluzione dell’Unione europea; alla *shoah* e alle deportazioni degli ebrei; al ricordo dell’esodo istriano-dalmata e alla nascita della Repubblica.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

Il presente Avviso Pubblico è rivolto agli **Enti privati senza finalità di lucro** (di seguito “Ente proponente”), costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata, che operano da almeno 1 anno, coerentemente con le finalità previste nel proprio Statuto, nell’ambito delle tematiche di cui all’Articolo 1, incluse le associazioni combattentistiche, le associazioni delle vittime della guerra, i comitati e le associazioni a vario titolo impegnati nel ricordo delle vittime del terrorismo italiano e internazionale, le istituzioni culturali private senza fine di lucro (archivi, fondazioni, biblioteche, ecc.).

Gli Enti proponenti devono avere i seguenti requisiti:

1. avere la sede legale o operativa nel territorio regionale;
2. essere legalmente costituiti ed operare da almeno 1 anno, coerentemente con le finalità previste nel proprio Statuto, nell’ambito delle tematiche di cui all’Articolo 1;
3. possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell’Allegato 1 del presente **Avviso**.

Tali soggetti possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di interventi, anche in partenariato con altri Enti in possesso dei medesimi requisiti indicati. In questo caso dovrà essere individuato l’Ente capofila che provvederà a sottoscrivere ed inviare la domanda elencando tutti i soggetti componenti il partenariato.

Il capofila costituirà unico responsabile nei confronti della Regione ai fini dell'attuazione del progetto e unico beneficiario ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Non possono presentare domanda, neppure in qualità di membri del partenariato, Enti che svolgano attività politica o sindacale.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

In relazione alle tematiche e alle celebrazioni storiche indicate sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- a) iniziative didattiche, cicli di incontri e corsi di formazione nelle scuole e/o nei comuni del territorio;
- b) visite e viaggi della Memoria Storica rivolti a: studenti e scuole/università, insegnanti e docenti;
- c) realizzazione di materiali ed iniziative a carattere divulgativo, di approfondimento o informativo (cartaceo, digitale, audio-visivo) comprendente: pubblicazioni tematiche, biografie, mostre ed esposizioni commemorative;
- d) incontri con protagonisti e testimoni di eventi storici significativi, anche in relazione alla storia locale;
- e) ricerca e ricostruzione della storia attraverso progetti di studio, conservazione ed elaborazione delle fonti raccolte in archivi, biblioteche o altre istituzioni italiane e/o straniere con l'utilizzo anche di strumenti digitali;
- f) miglioramento delle condizioni di conservazione e valorizzazione dei beni storici e dei materiali archivistici o bibliotecari;
- g) visite virtuali e altre attività da remoto, realizzazione di piattaforme tematiche fruibili online didattica e consultazione a distanza, presentazioni pubbliche in streaming, realizzazione di pubblicazioni e documentazione in digitale
- h) audiovisivi, filmati e altre attività visive.

Sono ammesse a contributo le sole iniziative che si svolgano sul territorio della Regione Lazio.

Ciascun soggetto potrà presentare una proposta progettuale contenente anche più interventi tra quelli suindicati.

Le iniziative di cui sopra dovranno essere realizzate entro e non oltre il 30 agosto 2021.

ART 4 - RISORSE FINANZIARIE E CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Le risorse destinate al finanziamento dell'Avviso Pubblico sono pari a € 200.000,00.

Il contributo concedibile ad ogni domanda non può superare l'importo di € **10.000,00** corrispondente al **100%** del costo complessivo ammissibile del progetto.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di contributo, conforme all'**Allegato A1** del presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente proponente o del soggetto capofila nel caso di partenariato, dovrà essere trasmessa,

entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Avviso Pubblico,

esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo:

CULTURA@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT

Le domande dovranno avere indicata, come oggetto, la dicitura:

AVVISO PUBBLICO
Iniziativa per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio

Nella domanda dovrà essere indicata una casella PEC, che la Regione Lazio utilizzerà ad ogni effetto di legge, per la comunicazione di ogni atto o informazione inerente il procedimento, incluse le eventuali richieste di integrazione indicate al successivo Articolo 7. In caso di mancata indicazione verrà utilizzata la medesima casella PEC usata per la trasmissione della domanda.

La domanda e i relativi allegati devono essere compilati, sottoscritti, scansionati ed allegati alla suddetta PEC.

Ciascun Ente proponente potrà presentare, individualmente o come capofila o partecipante in caso di domanda in partenariato, un'unica domanda di contributo.

ARTICOLO 6 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Domanda di ammissione a contributo (**Allegato A1**);
2. scheda illustrativa contenente la descrizione del progetto e la scheda finanziaria previsionale del progetto (**Allegato A2**);
3. scansione del documento d'identità del legale rappresentante (**salvo l'ipotesi di istanza sottoscritta con firma digitale**).
4. Atto Costitutivo, Statuto e Curriculum professionale dell'Ente proponente (se non già in possesso dell'amministrazione) nel caso di progetto presentato in partenariato, tali documenti devono essere presentati per ciascun Ente partner;
5. informativa in materia di Privacy (**Allegato A3**).

Nel caso di domande presentate in partenariato occorre, inoltre, specificare nel progetto le attività affidate ad ogni Ente partner e allegare:

6. Atto di Adesione al progetto sottoscritto dal legale rappresentante di ogni Ente partner (**Allegato A4**).

ARTICOLO 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le domande sono ritenute inammissibili in caso di:

1. mancato invio dell'Allegato A2 (scheda illustrativa);
2. domanda presentata da soggetti diversi da quelli previsti all'Articolo 2;
3. trasmissione difforme dalle modalità indicate all'Articolo 5.

In tutti gli altri casi, se necessario, in sede di istruttoria, la struttura competente richiede il completamento della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La documentazione integrativa dovrà pervenire **entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta della stessa**. È fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore, comunque almeno pari a 3 giorni lavorativi, ove la documentazione richiesta deve ritenersi essere nella disponibilità di chi ha presentato la domanda. Decorso tale termine il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

ARTICOLO 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande si procederà alla costituzione di una Commissione di Valutazione interna, nominata dal Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, composta da un Presidente e 2 membri individuati tra il personale in servizio presso l'Amministrazione.

L'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Regione Lazio procederà all'esame istruttorio della documentazione pervenuta, **al fine di accertare l'ammissibilità formale** delle domande trasmesse.

Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

Il punteggio totale non potrà essere superiore a 100 punti così attribuibili:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A Chiarezza, completezza descrittiva e coerenza del progetto proposto (anche sotto il profilo finanziario)	25
B Significatività storica e culturale dell'iniziativa in relazione alle finalità e ai riferimenti storici indicati nel presente avviso.	25
C Ricaduta territoriale dell'iniziativa anche in relazione al livello di coinvolgimento delle comunità locali nella fase di realizzazione.	20
D Validità dell'approccio didattico/formativo/divulgativo.	10
E Partecipazione attiva di altri enti (nel caso di progetti in partenariato)	5
F Capacità ed esperienza dei proponenti e dei partner coinvolti con riferimento ai temi dell'avviso	5
Punteggio massimo totale	90

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda che avrà ottenuto il miglior punteggio per il **Criterio B**.

La Commissione valuta le domande attribuendo i relativi punteggi e definendo la graduatoria di merito.

Potranno essere ammesse a contributo le domande che conseguano una valutazione di **almeno 60 punti sui 90 disponibili**.

La Commissione procederà quindi, per le sole domande che abbiano superato la soglia minima prevista a quantificare il contributo concedibile.

Nel caso di riscontrata incongruità di alcune spese ammissibili, la Commissione potrà procedere a eliminare tali spese dal progetto, o a ricondurne l'importo entro limiti ritenuti congrui.

Al termine della procedura di valutazione, la Direzione Regionale con propria determinazione, approva:

- a) la graduatoria delle domande valutate con l'indicazione, per quelle ammesse a contributo, dell'importo concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- b) l'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con indicazione del relativo motivo di inammissibilità.

La suddetta determinazione verrà pubblicata, ad ogni effetto di legge, incluso quello di comunicazione ai destinatari, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.lazio.it.

ARTICOLO 9 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:

1. rientranti nelle categorie indicate nel modello di scheda finanziaria (Allegato A2) e nel rispetto dei massimali ivi descritti;
2. spese per le fidejussioni di cui all'Art.10.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le iniziative utilmente collocate in graduatoria saranno finanziate secondo l'ordine indicato dal punteggio ottenuto in sede di valutazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria l'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, provvederà a trasmettere al Beneficiario a mezzo PEC la comunicazione di concessione e **l'Atto di Impegno**, che dovrà essere sottoscritto e restituito **entro i 10 giorni successivi**.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, gli Enti proponenti **possono richiedere la concessione di un acconto sul contributo concesso, pari al 50% dell'importo (facoltativo)**.

La concessione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria, rilasciata da istituti bancari o assicurativi abilitati, ai sensi delle disposizioni vigenti e regolarmente iscritti nei relativi registri.

Nel caso di progetti presentati in partenariato, l'Atto di Impegno dovrà essere accompagnato da un mandato di rappresentanza di ogni partner al capofila, ai fini dei rapporti con la Regione e dell'erogazione del contributo regionale.

La rimanente quota del 50%, ovvero l'intero contributo nel caso di mancata richiesta dell'acconto, sarà erogata dopo l'avvenuta ricezione, da parte della Regione Lazio, della richiesta di liquidazione a firma del legale rappresentante, accompagnata dalla seguente documentazione di rendicontazione degli interventi attuati:

1. relazione descrittiva delle attività realizzate e delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da:
 - documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute, con mezzi pienamente tracciabili (bonifico, addebito in conto, carta di credito o bancomat o altri mezzi di pagamento elettronico); la documentazione contabile (fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante), in regola con le disposizioni vigenti, anche in materia fiscale, dovrà essere intestata all'Ente proponente (o Enti partner nel caso di domande in partenariato) e recante causali chiaramente riconducibili all'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
2. documentazione fotografica comprovante gli eventi aperti al pubblico realizzati, da copia dei materiali eventualmente prodotti.

Se la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e regolarmente rendicontata risulta inferiore a quella dichiarata nel piano economico finanziario, il contributo da liquidare verrà rideterminato;

In caso di irregolarità sanabili nella rendicontazione prodotta, la Direzione competente provvede a richiedere precisazioni o integrazioni. Nel caso di irregolarità non sanabili, o non sanate nonostante la richiesta della Direzione competente, il contributo è liquidato prendendo in considerazione le sole spese ammissibili regolarmente rendicontate.

In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile, mediante appropriata comunicazione, l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte della Regione.

Gli interventi devono essere attuati in modo conforme al progetto ammesso a contributo. Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere tempestivamente comunicata ed autorizzata dalla Direzione competente.

L'autorizzazione è concessa esclusivamente qualora la variazione:

- sia adeguatamente motivata;
- non comporti una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto alle attività inizialmente previste;

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della Legge Regionale n. 16 del 20 maggio 1996: "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi". L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

In sede di liquidazione,

- saranno operate riduzioni d'ufficio del contributo, in relazione alle spese connesse ad attività oggetto di variazioni non autorizzate;
- saranno dichiarati decaduti i contributi assegnati, in caso di modifiche non autorizzate che abbiano comportato una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto al progetto iniziale oppure in presenza di dichiarazioni sostitutive non veritiere rese dal beneficiario;
- saranno operate riduzioni d'ufficio, fino, nei casi più gravi, alla decadenza integrale del contributo, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione di cui nell'Art. 20 della Legge Regionale n. 16 del 20 maggio 1996;
- saranno operate riduzioni d'ufficio e, nei casi più gravi, decadenza integrale del contributo, in caso di mancato riscontro alle richieste formulate dalla Direzione competente, ai fini della verifica delle attività svolte e conseguente liquidazione del contributo;
- sarà, inoltre, dichiarata la decadenza integrale del contributo in caso di produzione di false attestazioni o dichiarazioni inerenti l'attività svolta e le spese sostenute, o di mancata conclusione degli interventi entro il 30/08/2021 o di mancata trasmissione della rendicontazione entro il 30/10/2021, salvo eventuale proroga formalmente autorizzata dalla Direzione competente, dietro motivata e tempestiva istanza dell'Ente proponente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, e se del caso, revocare il contributo, nell'ipotesi in cui venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'avvio di indagini, o dell'emissione di condanne, nei confronti del legale rappresentante o di membri di organi di amministrazione o di soci dell'Ente privato ammesso a contributo, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri illeciti, comunque di gravità tale da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità del soggetto ammesso e quindi l'immagine dell'Amministrazione che eroga il finanziamento.

La verifica dell'Amministrazione sulla rendicontazione dell'attività costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

Si specifica che, nel caso di finanziamento di progetti presentati in partenariato, la Regione Lazio manterrà rapporti amministrativi e finanziari esclusivamente con il soggetto capofila del partenariato, che provvederà ad incassare integralmente il contributo concesso, anche per le quote relative a spese sostenute dagli Enti partner.

La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio all'indirizzo PEC

cultura@regione.lazio.legalmail.it, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa e, comunque, entro e non oltre il 30 ottobre 2021.

ARTICOLO 11 – INFORMAZIONE

I soggetti interessati possono prendere visione del presente Avviso Pubblico e dei documenti allegati sul sito della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it e rivolgersi per ulteriori informazioni presso la sede della Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvana Vitagliano.
Indirizzo e-mail: svitagliano@regione.lazio.it

ARTICOLO 12 - CONTROLLI

La Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo – Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale cura il monitoraggio ed il controllo su corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.

La Regione si riserva il diritto di disporre, in qualsiasi momento, verifiche, puntuali o a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.